

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

REGOLAMENTAZIONE SIMMETRICA IN MATERIA DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE DI RETE

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del _____ 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 d – supplemento ordinario n.136;

VISTO il nuovo “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modificazioni;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”) pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive n. 2009/136/CE e n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* del 18 dicembre 2009 L 337/11;

VISTI, in particolare, l’articolo 12 della direttiva quadro e l’articolo 5 della direttiva accesso così come modificati dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” nel testo consolidato aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 recante “Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata”, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il “Codice”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

VISTA la Raccomandazione della Commissione relativa all'accesso regolamentato alle reti di nuova generazione del 20 settembre 2010 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 251 del 25 settembre 2010 (Raccomandazione NGA);

VISTA la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009 recante "Identificazione e analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2009, n. 161 - Supplemento Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - Supplemento Ordinario n. 13;

VISTA la "Proposta non vincolante di Linee guida per la disciplina della transizione verso le reti NGN" formulata nell'ambito del Comitato NGN Italia in ottemperanza all'art. 73, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la delibera n. 622/11/CONS del 22 novembre 2011 recante "Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti

dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità il 17 gennaio 2012;

VISTA la delibera n. 1/12/CONS dell’11 gennaio 2012 recante “Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2012, n. 20;

VISTA la delibera n. 43/12/CONS del 25 gennaio 2012 recante “Avvio del procedimento volto a valutare la sussistenza delle condizioni per l’imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2012, n. 40;

VISTA la delibera n. 390/12/CONS del 4 settembre 2012 recante “Avvio del procedimento “Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2012 n. 213;

VISTA la delibera n. 91/13/CONS del 6 febbraio 2013 recante “Riunione dei procedimenti avviati con delibere nn. 41/12/CONS e 42/12/CONS al procedimento avviato con delibera n. 390/12/CONS recante ‘Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)’”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 febbraio 2013, n. 42;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1.	Introduzione.....	10
2.	Quadro regolamentare e normativo	11
3.	Le esperienze europee	15
4.	Attività di interlocuzione con i soggetti interessati	18
5.	Individuazione delle infrastrutture che presentano caratteristiche di <i>bottleneck</i>	19
6.	Obblighi simmetrici.....	24
6.1.	<i>Destinatari degli obblighi</i>	25
6.2.	<i>Obblighi di accesso alla rete</i>	27
6.3.	<i>Obblighi di trasparenza e non discriminazione</i>	29
6.4.	<i>Obblighi concernenti i prezzi</i>	32

1. Introduzione

1. Considerata la necessità di conseguire gli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale Europea per lo sviluppo di reti di nuova generazione (*Next Generation Access Networks* – NGAN) e le iniziative di investimento in reti NGAN con architettura *Fiber to the home* (FTTH), in corso di realizzazione o di pianificazione da parte di alcuni operatori di rete fissa,¹ l'Autorità intende assicurare un'azione volta a promuovere l'innovazione e l'efficienza degli investimenti ed a garantire uno sviluppo coerente di tali reti sull'intero territorio nazionale.

2. La realizzazione di reti di tipo FTTH – da parte sia dell'*incumbent* sia degli altri operatori – può essere intralciata infatti da una serie di problematiche e/o vincoli di natura amministrativa, tecnica ed economica che potrebbero richiedere la condivisione di alcune parti dell'infrastruttura di accesso realizzata. Tali infrastrutture di accesso, infatti, soprattutto nel loro tratto terminale, potrebbero configurarsi come veri e propri colli di bottiglia (*bottleneck*) ai fini della fornitura dei servizi di connettività a banda larga al cliente finale, rappresentando infrastrutture la cui duplicazione risulta economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. La condivisione di queste infrastrutture di rete si rivela dunque, in presenza di determinate condizioni, necessaria per lo sviluppo della concorrenza e per la riduzione dei costi sostenuti per la realizzazione delle reti di accesso.

3. In ragione di ciò, ed alla luce dei nuovi poteri attribuiti alle autorità nazionali di regolamentazione (nel seguito anche "ANR") in materia di condivisione di infrastrutture di rete dall'articolo 12 della Direttiva Quadro, così come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE, l'Autorità ha avviato, con la delibera n. 43/12/CONS, un procedimento finalizzato a valutare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici – ossia non gravanti unicamente sull'operatore detentore di significativo potere di mercato –² di accesso alle infrastrutture fisiche di rete che si configurano come *bottleneck*.

4. L'attività istruttoria, caratterizzata da un'intensa interazione con i terzi interessati e con le istituzioni comunitarie, ai sensi del quadro regolamentare vigente, mira dunque ad individuare la sussistenza di infrastrutture di rete fissa (soprattutto fra quelle collocate all'interno o in prossimità degli edifici degli utenti) che rivestono effettivamente caratteristiche di *bottleneck* e, conseguentemente, gli obblighi applicabili a tutti gli operatori che ne detengano il controllo.

¹ L'architettura *Fiber To The Home* prevede la realizzazione di una rete di accesso interamente in fibra ottica, a partire dalla centrale locale fino alla sede dell'utente. Nelle risposte alle richieste di informazioni alcuni operatori hanno dichiarato di avere investito o di volere investire in reti FTTH, fornendo alcuni dettagli sui propri piani e sull'attuazione degli stessi.

² "Symmetric obligations would differ from asymmetric obligations in that they would not be imposed as a result of a regulator's finding of significant market power, but rather apply to all undertakings active on a given market irrespective of their individual market position." Cfr. Nota n. 38, p. 28 del *Commission staff working document - accompanying document to the Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA)* [C(2010) 6223].

5. La regolamentazione simmetrica, oggetto del presente provvedimento, è volta dunque ad incoraggiare investimenti efficienti nella realizzazione di reti FTTH ed a garantire a tutti gli operatori l'accesso alle nuove reti a condizioni trasparenti e non discriminatorie, al fine di potere assicurare l'offerta di servizi di connettività a banda larga all'utenza finale.

6. L'intervento dell'Autorità in materia di obblighi simmetrici si pone a complemento della regolamentazione asimmetrica derivante dalle analisi di mercato, che individua gli obblighi regolamentari a carico degli operatori dotati di significativo potere di mercato, e dunque dell'attuale disciplina dell'accesso regolamentato alla rete in fibra di Telecom Italia definita nella delibera n. 1/12/CONS, al momento in corso di revisione.³ Tale disciplina assicura l'accesso fisico all'ingrosso all'infrastruttura di rete in fibra ottica di Telecom Italia, in tutti i suoi segmenti, incluso il tratto finale della rete che collega l'utente finale.

7. A completamento di tale disciplina dunque, con il presente provvedimento, l'Autorità si propone di regolare altresì l'accesso alle infrastrutture di rete dei soggetti terzi che presentino caratteristiche di *bottleneck* in modo da assicurare una totale apertura delle reti di nuova generazione che si svilupperanno sul territorio nazionale.

2. Quadro regolamentare e normativo

Le Direttive europee ed il Codice delle comunicazioni elettroniche

8. Ai sensi del vigente quadro normativo⁴ l'Autorità – oltre a definire, a seguito delle analisi di mercato, gli obblighi regolamentari in capo all'operatore identificato come detentore di un significativo potere di mercato (di seguito “operatore SMP”) – è altresì competente ad imporre, in presenza di determinate circostanze, obblighi di accesso simmetrici, ossia rivolti anche ad operatori non detentori di SMP.

9. In particolare, l'art. 12 della Direttiva Quadro, così come novellato dalla Direttiva 2009/140/CE, conferisce all'Autorità il potere di imporre obblighi simmetrici di condivisione delle infrastrutture di rete e, in particolare, la condivisione del cablaggio all'interno degli edifici.

10. Tale norma è stata recepita a livello nazionale nel nuovo testo dell'art. 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito anche il “Codice”), che conferisce all'Autorità il potere di imporre, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica e che abbiano il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto

³ Cfr. Delibera n. 390/12/CONS.

⁴ Si tratta principalmente delle direttive n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”), così come modificate dalle direttive n. 2009/136/CE e n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009. Il quadro normativo comunitario è stato recepito a livello nazionale nel Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo del 1° agosto 2003 n. 259, testo consolidato aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70.)

di esse, oppure che possano avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione, la condivisione di tali infrastrutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione (cfr. art. 89, comma 1).

11. La citata norma specifica inoltre che *“L’Autorità, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, può imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell’edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi”* (cfr. art. 89, comma 5bis).

12. I poteri summenzionati mirano – attraverso l'imposizione di obblighi di condivisione delle infrastrutture – a facilitare lo sviluppo della concorrenza ed a ridurre i costi che le imprese sono chiamate a sostenere per la realizzazione delle reti NGA, incoraggiando dunque investimenti efficienti nelle infrastrutture e promuovendo l'innovazione.⁵

13. Alla luce dei summenzionati poteri, l'Autorità, con delibera n. 43/12/CONS del 25 gennaio 2012, ha avviato il procedimento istruttorio volto a verificare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete che si configurano come *bottleneck* ed a definire le condizioni per l'accesso a tali infrastrutture.

14. Per quanto concerne le procedure applicabili nell'ambito del procedimento, l'Autorità, si conforma a quanto previsto dall'articolo 5 della Direttiva Accesso (recepito a livello nazionale dall'articolo 42 del Codice), che richiede la procedura di consultazione pubblica nazionale e comunitaria, come specificato anche al punto 7 della Raccomandazione NGA.⁶

La Raccomandazione NGA e la posizione del BEREC

15. Il 20 settembre 2010 la Commissione Europea ha adottato la Raccomandazione relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (di seguito anche la *“Raccomandazione NGA”*), volta a promuovere l'applicazione uniforme da parte delle ANR delle misure correttive in ambito NGA.

16. L'ambito di applicazione della Raccomandazione NGA riguarda principalmente le misure correttive da imporre agli operatori che, sulla base di una procedura per l'analisi

⁵ Cfr. considerando 43 della Direttiva 2009/140/CE.

⁶ *“Nell'applicare le misure simmetriche di cui all'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE che concedono accesso alle strutture di ingegneria civile e al segmento di terminazione di un'impresa, le ANR dovrebbero adottare le misure di attuazione previste all'articolo 5 della direttiva 2002/19/CE.”*

del mercato effettuata ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE, risultano disporre di un significativo potere di mercato nei mercati n. 4 e n. 5 della Raccomandazione 2007/879/CE. Tuttavia la Commissione fa presente che “[...] *se giustificato dal fatto che una duplicazione delle infrastrutture è economicamente inefficiente o materialmente impossibile, gli Stati membri, in conformità all'articolo 12 della direttiva citata, possono anche imporre alle imprese che gestiscono una rete di comunicazione elettronica gli obblighi di condivisione delle infrastrutture che risultino adeguati per evitare strozzature nelle infrastrutture di ingegneria civile e nei segmenti terminali*”.⁷

17. In merito al mercato dell'accesso all'ingrosso alle infrastrutture fisiche di rete (mercato n. 4) la Commissione – in caso di installazione da parte dell'operatore SMP di una rete FTTH – raccomanda l'imposizione, oltre che dell'accesso alle infrastrutture civili, anche dell'accesso al segmento di terminazione della rete di accesso dell'operatore SMP, compreso il cablaggio all'interno degli edifici. Questa forma di accesso dovrebbe essere fornita in conformità al principio di equivalenza ed a prezzi orientati ai costi. La Commissione raccomanda altresì, in seguito ad una specifica richiesta, la pubblicazione tempestiva di un'offerta di riferimento per l'accesso al predetto segmento di terminazione.

18. La Commissione europea, nello *staff working document* che accompagna la Raccomandazione NGA⁸ ha chiaramente condiviso il principio per cui “*for specific physical bottlenecks symmetric access obligations imposed on all undertakings could complement asymmetric obligations*”. La Commissione si è espressa nel senso che – in un contesto di sviluppo simultaneo di reti da parte di più operatori – l'imposizione di obblighi simmetrici di condivisione del c.d. segmento di terminazione (unitamente alla regolamentazione asimmetrica imposta all'operatore SMP concernente soprattutto l'accesso ai caviddotti) potrebbe essere considerata la migliore risposta del regolatore al fine di porre rimedio un *bottleneck* di rete persistente con forti caratteristiche di monopolio.⁹

19. Il BEREC (*The Body of European Regulators for Electronic Communications*), nel *Report on implementation of NGA recommendation*, pubblicato nell'ottobre 2011, ha condiviso l'approccio della Commissione circa la necessità di imporre obblighi di accesso al segmento di terminazione in capo all'operatore detentore di SMP ed eventuali obblighi simmetrici ai sensi dell'art. 12 della Direttiva Quadro al fine di superare la barriera all'accesso rappresentata dal segmento di terminazione.¹⁰ Anche nella recente *Berec common position on best practice in remedies on the market for wholesale (physical) network infrastructure access (including shared or fully unbundled access) at a fixed location imposed as a consequence of a position of significant market*

⁷ Cfr. Considerando n. 4 della Raccomandazione NGA.

⁸ *Commission staff working document - accompanying document to the Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA)* [C(2010) 6223].

⁹ Cfr. *Commission staff working document* p. 20 e 28, cit.

¹⁰ *Report on implementation of NGA recommendation* (BoR (11) 43), p. 27-35.

power in the relevant market,¹¹ il BEREC sottolinea la necessità di rendere possibile l'accesso al segmento di terminazione attraverso l'imposizione di obblighi simmetrici da parte del regolatore o del legislatore.

La delibera n. 1/12/CONS: gli obblighi imposti a Telecom Italia

20. Con l'approvazione della delibera n. 1/12/CONS, l'Autorità ha definito le regole da applicare ai servizi di accesso alle reti NGA dell'operatore SMP. In particolare, la delibera n. 1/12/CONS prevede una combinazione di rimedi volti a stimolare la concorrenza fra infrastrutture (rimedi passivi) ed a promuovere la concorrenza fra servizi (rimedi attivi) al fine di garantire un elevato livello di apertura della rete. Tale regolamentazione si configura come tecnologicamente neutrale in quanto indipendente dalle scelte tecnologiche adottate dall'operatore *incumbent* (soluzioni punto-punto, punto-multipunto o miste).

21. Con riferimento ai rimedi concernenti i servizi passivi, Telecom Italia deve garantire la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra spenta sia a livello disaggregato, in tutte le sue componenti e tratte, sia in maniera aggregata.

22. In particolare, Telecom Italia deve offrire, sia in maniera disaggregata sia congiuntamente, i seguenti servizi di: *i*) accesso ai cavidotti disponibili nelle tratte di accesso alla centrale, primaria, secondaria e di adduzione; *ii*) accesso alla fibra spenta posata nelle precedenti tratte presso la centrale, il punto di giunzione tra primaria e secondaria ed il punto di terminazione di edificio; *iii*) accesso al segmento di terminazione; *iv*) co-locazione ed altri servizi accessori. Telecom Italia è tenuta altresì a fornire un servizio di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale ove tecnicamente possibile. La delibera prevede altresì una nuova modalità di fornitura dell'accesso disaggregato a livello di centrale locale, il c.d. servizio *end to end*, che consiste nella fornitura congiunta e coordinata di tutti i servizi passivi necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale. Tale servizio consente già oggi, agli operatori alternativi di avere accesso alla rete in fibra, qualunque sia l'architettura e la topologia di rete utilizzata da Telecom Italia.

23. Con particolare riferimento ai servizi di accesso che interessano il tratto finale della rete in fibra (tratta di adduzione e segmento di terminazione), Telecom Italia deve offrire tali servizi in modo trasparente e non discriminatorio a prezzi orientati al costo che saranno individuati sulla base di un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *Bottom-up*¹² e che includano un premio di rischio (unicamente per le infrastrutture di nuova realizzazione). Per tali servizi Telecom Italia è altresì soggetta ad obblighi di separazione contabile e di contabilità dei costi.

¹¹ BoR(12)127.

¹² Il suddetto modello di costo è oggetto del procedimento avviato con delibera n. 41/12/CONS e recentemente riunito – con delibera n. 91/13/CONS – al procedimento di analisi di mercato di cui alla delibera n. 390/12/CONS.

24. Con riguardo alle modalità di accesso al segmento di terminazione in fibra, Telecom Italia è tenuta ad installare un idoneo ripartitore nel punto di terminazione di edificio (PTE), che è il punto di distribuzione generalmente posto alla base dell'edificio, o appena fuori dallo stesso, da cui inizia il segmento di terminazione.

25. Con delibere n. 9/13/CIR e n. 10/13/CIR l'Autorità ha approvato le offerte di riferimento presentate da Telecom Italia per l'anno 2012 relative, rispettivamente, ai servizi di accesso alle infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica, e ai servizi *bitstream*, VULA e relativi servizi accessori. Con delibera n. 114/12/CIR l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica nazionale l'offerta di riferimento di Telecom Italia concernente il servizio *end-to-end*.

26. L'Autorità, nell'ambito del terzo ciclo di analisi di mercato dell'accesso alla rete fissa, avviato con delibera n. 390/12/CONS, valuterà se modificare gli obblighi imposti con delibera n. 1/12/CONS.

3. Le esperienze europee

27. La transizione verso le reti NGA ha visto le ANR adottare differenti approcci nel regolare le nuove reti. Alcune ANR – anche con il supporto di norme legislative – hanno introdotto una combinazione di obblighi di accesso simmetrici (imposti dunque a prescindere dal SMP) con i tradizionali obblighi asimmetrici (imposti all'operatore SMP), altre invece hanno definito una regolamentazione basata unicamente su obblighi asimmetrici.

28. Ad oggi, solo in Spagna, Francia e Portogallo sono stati imposti – attraverso misure di carattere regolamentare e/o legislativo – obblighi simmetrici di accesso al segmento di terminazione (incluso il cablaggio verticale) in fibra ottica. Nel seguito si riporta una descrizione sintetica delle misure adottate in tali Paesi.

Spagna

29. In Spagna l'autorità nazionale di regolamentazione (CMT), ha imposto, nel febbraio 2009, misure simmetriche volte a promuovere e facilitare la condivisione della fibra posata nei pressi e all'interno degli edifici fino all'utente finale. Queste misure prevedono che il primo operatore che cabla l'edificio debba dare seguito a ragionevoli richieste di accesso da parte di terzi. In particolare, CMT ha individuato specifici obblighi di siglare accordi bilaterali entro quattro mesi dalla richiesta, obblighi inerenti ai permessi ed alla gestione “centralizzata” del cablaggio dell'edificio, alla disponibilità degli elementi di rete e delle attrezzature.

30. CMT individua come punto di accesso un “*terminal box*” ubicato all'interno o all'esterno dell'edificio (nel caso in cui la densità della popolazione induce a creare un *terminal box* di dimensioni sufficienti per servire più case al fine di rispettare i criteri di efficienza e economicità). L'operatore deve altresì fornire sufficienti informazioni ai

terzi interessati per facilitare la pianificazione e l'evasione delle loro richieste e deve fornire i servizi di accesso a prezzi ragionevoli.¹³

Francia

31. In Francia vi è stata negli ultimi anni un'intensa attività legislativa e regolamentare in materia di reti NGA, stimolata, oltre che dalla crescente domanda di servizi a banda ultra-larga, anche dai numerosi piani di investimento sviluppati dagli operatori del settore.¹⁴ Il percorso seguito per la definizione del quadro normativo e regolamentare delle reti NGA ha visto alternativamente impegnati il Governo centrale e l'Autorità di regolamentazione (ARCEP), attraverso l'adozione di leggi e provvedimenti regolamentari integrati fra loro. Nel perseguire l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle reti in fibra ottica, incoraggiando gli investimenti e l'innovazione, ARCEP, in linea con il programma nazionale di sviluppo e con il relativo schema di investimenti definito dal Governo, ha adottato un modello regolamentare volto principalmente al raggiungimento di condizioni concorrenziali sulle infrastrutture, piuttosto che sui servizi. In particolare, nel luglio 2008, il regolatore francese, a seguito dell'analisi del mercato dell'accesso fisico all'ingrosso, ha imposto a France Telecom, quale operatore SMP, l'obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile (cavidotti che si estendono dalla centrale fino al confine della proprietà privata) ed i relativi obblighi di trasparenza sullo stato delle infrastrutture civili e di "desaturazione" dei cavidotti.

32. A completamento di questa disciplina è poi intervenuto il Governo attraverso la "Legge per la modernizzazione dell'Economia" (Legge n. 776/08) e tre decreti attuativi del gennaio 2009 riguardanti, rispettivamente, l'installazione delle reti in fibra ottica all'interno degli edifici di nuova costruzione, il diritto alla banda ultra-larga e l'accordo tra operatori e proprietari relativo all'installazione, la gestione, la manutenzione e la sostituzione di linee a banda ultra-larga in fibra ottica in un immobile.¹⁵

33. In particolare, la Legge n. 776/08 prevede l'imposizione in capo al soggetto che cabla per primo l'edificio (c.d. "operatore di immobile")¹⁶ di un obbligo di condivisione del segmento di terminazione a condizioni economiche e tecniche ragionevoli,

¹³ Fonti: "Resolución por la que se aprueba la imposición de obligaciones simétricas de acceso a los operadores de comunicaciones electrónicas en relación con las redes de fibra de su titularidad que desplieguen en el interior de los edificios y se acuerda su notificación a la comisión europea" approvata da CMT il 12/2/2009 (MTZ 2008/965); *BEREC Report on implementation of NGA recommendation* e sul sito *web Cullen International*.

¹⁴ Sebbene i primi lavori di posa della fibra, che hanno riguardato Parigi e la maggior parte delle aree metropolitane francesi, abbiano avuto inizio diversi anni or sono, non vi è stato però un corrispondente ampliamento dei servizi offerti. È da tenere in conto, tuttavia, che in Francia esiste un'infrastruttura di rete via cavo che permette la fornitura di servizi a banda ultralarga.

¹⁵ Decreti n. 52, n. 53 e n. 54 del 2009.

¹⁶ L'"operatore di immobile" è definito il soggetto che ha posato o prevede di posare la fibra all'interno degli edifici (non ci si riferisce solamente ad operatori di telecomunicazioni, ma a qualunque altro soggetto che ha il controllo dell'accesso al segmento terminale della rete di accesso). L'operatore di immobile è responsabile unico nei confronti del proprietario dell'immobile con cui stipula un accordo impegnandosi ad installare e gestire le linee in fibra ottica che consentono agli utilizzatori finali di avere accesso ai servizi a banda ultra larga all'interno del palazzo.

trasparenti e non discriminatorie, al c.d. “punto di mutualizzazione” situato fuori dalla proprietà privata, salvo nei casi in cui sia diversamente previsto da ARCEP.

34. ARCEP ha implementato la legge attraverso le decisioni n. 1106/2009 e n. 1312/2010 imponendo all’operatore di immobile l’obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione a tutti coloro che avanzano ragionevoli richieste in tal senso. Tale accesso può essere fornito tramite una linea dedicata (per un accesso permanente) o tramite una linea condivisa (per un accesso temporaneo, secondo i contratti stipulati con i clienti finali).

35. Nel definire i termini e le condizioni dell’accesso al segmento terminale, ARCEP ha distinto tra aree densamente popolate ed aree non densamente popolate.

36. Nelle aree densamente popolate ciascun operatore può anche richiedere all’operatore di immobile di *i*) installare una fibra addizionale dedicata dal punto di distribuzione (punto di mutualizzazione) alla borchia di utente, sempre che il soggetto richiedente si faccia carico sia dei costi della linea addizionale, sia di parte dei costi comuni di installazione della rete, *ii*) garantire, se necessario, l’installazione di un quadro di distribuzione nei pressi del punto di accesso secondo i bisogni del richiedente.

37. Il punto di mutualizzazione deve essere localizzato al di fuori della proprietà privata. Tuttavia esso può essere localizzato all’interno del palazzo (dunque entro i limiti della proprietà privata) se quest’ultimo si compone almeno di 12 appartamenti o è servito da una rete fognaria cui è possibile ottenere accesso.

38. I prezzi del servizio devono essere fissati dagli operatori di immobile in base ai principi di ragionevolezza, non discriminazione, obiettività, pertinenza ed efficienza dell’investimento. Un *risk premium* è riconosciuto all’operatore di palazzo solo nel caso in cui altri operatori richiedano la linea successivamente al cablaggio dell’immobile.

39. L’operatore di immobile fornisce le informazioni sui costi sottostanti agli investimenti realizzati con un grado di dettaglio sufficiente a consentire ad ARCEP di esercitare il proprio potere di controllo. ARCEP ha inoltre imposto all’operatore di immobile obblighi di trasparenza e non discriminazione.

40. Nelle aree non densamente popolate, gli obblighi si concentrano principalmente sulla localizzazione del punto di mutualizzazione e sul suo dimensionamento. I punti di accesso (situati sempre al di fuori della proprietà privata) devono essere localizzati nelle immediate vicinanze della rete di trasporto di France Telecom o di una infrastruttura alternativa equivalente.

41. Al fine di ridurre i costi di installazione, ARCEP ha considerato che, in normali circostanze, il segmento terminale della rete di accesso dovrebbe coprire non meno di 300 linee e che, solo in casi eccezionali, il punto di mutualizzazione può essere localizzato in un punto più alto della rete. Quando il punto di concentrazione copre meno di 1.000 linee ARCEP impone all’operatore di immobile l’obbligo di fornire fibra spenta per il *backhaul* tra il punto di concentrazione e il punto di presenza degli operatori.

42. L'operatore di immobile deve predisporre un'offerta di coinvestimento, *ab initio* e *a posteriori*, e un'offerta di accesso passivo alla linea (in locazione).

43. I prezzi del servizio devono essere fissati dall'operatore di immobile in base ai principi di ragionevolezza, non discriminazione, obiettività, pertinenza ed efficienza dell'investimento (costi giustificati ed efficienti). Un *risk premium* è riconosciuto all'operatore di palazzo solo per le tariffe applicate a chi ha richiesto la linea successivamente al cablaggio dell'immobile. Questo premio può essere diverso rispetto a quello relativo alle aree densamente popolate. In aggiunta l'operatore di immobile può applicare anche sconti sui volumi.¹⁷

Portogallo

44. In Portogallo, il decreto legge n. 123 del 2009 ha imposto l'obbligo di installazione di fibre ottiche per la condivisione di infrastrutture nuove (o rinnovate) all'interno degli edifici. In particolare, il primo operatore che raggiunge o ha già raggiunto un edificio esistente deve installare almeno due fibre per appartamento unitamente alle infrastrutture accessorie da condividere con gli altri operatori (es. infrastruttura verticale).¹⁸

4. Attività di interlocuzione con i soggetti interessati

45. Gli uffici dell'Autorità hanno inviato alcune richieste di informazioni ai principali operatori di telecomunicazioni.

46. In data 14 marzo 2012, è stata inviata una prima richiesta di informazioni riguardante: *i*) il quadro di sviluppo infrastrutturale delle reti NGA nel Paese; *ii*) il livello concorrenziale dei mercati dell'accesso su rame e su fibra; *iii*) l'estensione delle infrastrutture civili e della fibra spenta attualmente presenti in rete di accesso. Il 24 ottobre 2012 è stato poi richiesto un aggiornamento dei dati forniti.

47. Il 24 aprile 2012 è stata inviata una seconda richiesta di informazioni riguardante, nello specifico, gli investimenti nel cablaggio degli edifici, l'individuazione delle infrastrutture di rete che possono costituire un *bottleneck*, l'ubicazione del punto di concentrazione, la tipologia degli eventuali obblighi di accesso, le garanzie di trasparenza ed i prezzi dei servizi. Hanno risposto alla richiesta di informazioni 19 operatori.¹⁹

48. Altre richieste di informazioni o di chiarimenti sono state successivamente inoltrate a specifici operatori. Nei mesi di marzo, luglio ed ottobre 2012 si sono inoltre svolte, su

¹⁷ Fonti: Delibere di ARCEP n. 1106/2009 e n. 1312/2010, sul sito *web* di ARCEP, *BEREC Report on implementation of NGA recommendation* di ottobre 2011 (*BoR (11) 43*) e sul sito *web* *Cullen International*.

¹⁸ Fonti: *BEREC Report on implementation of NGA recommendation* e sul sito *web* *Cullen International*.

¹⁹ AIIP, BIG Tlc S.r.l., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Fastweb S.p.A., Finlombarda S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Metroweb S.p.A., Poste Mobile S.p.A., Retelit S.p.A., Telecom Italia S.p.A., TeleTu S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Trentino Network S.r.l., Unidata S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.

apposita richiesta, alcune audizioni di carattere preliminare delle società Metroweb S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Infracom S.p.A. e dell'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), nel corso delle quali le società/associazioni hanno illustrato la propria posizione sui temi oggetto del procedimento.

5. Individuazione delle infrastrutture che presentano caratteristiche di *bottleneck*

49. Le infrastrutture fisiche di rete che si configurano come *bottleneck* presentano carattere di unicità in quanto lo svolgimento delle attività di prestazione di beni o servizi nei mercati a valle può aver luogo solo attraverso l'accesso all'infrastruttura in questione (*essential facility*). In tale circostanza si rileva, inoltre, il carattere di non duplicabilità dell'*essential facility* e pertanto l'impossibilità, per le imprese concorrenti nel mercato a valle, di replicare l'infrastruttura a causa di ostacoli di natura tecnica, normativa o anche economica. Un'impresa detentrica di un'infrastruttura essenziale, il cui accesso da parte di terzi è indispensabile per lo svolgimento di attività economiche in un mercato a valle, può negare l'accesso all'infrastruttura o anche concederlo ma a condizioni inique. Il diniego di accesso all'infrastruttura da parte dell'impresa detentrica dell'infrastruttura essenziale o anche la concessione dello stesso a condizioni discriminatorie spesso non risulta supportato da una legittima ed obiettiva giustificazione.

50. La presenza dunque di un'impresa che controlla un input essenziale per altre imprese precluderebbe alle sole forze di mercato la capacità di dar luogo ad una concorrenza effettiva. Di conseguenza la necessità di garantire l'accesso alle infrastrutture essenziali, ossia ad un'infrastruttura che risulti necessaria per raggiungere gli utenti finali e/o consentire ai concorrenti di svolgere la propria attività e che non possa essere duplicata in modo adeguato, può richiedere anche un intervento regolamentare.

51. L'Autorità, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale menzionata nei paragrafi precedenti, può imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica la condivisione di strutture installate dalle stesse o di proprietà "*ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione*". Inoltre, con particolare riferimento al cablaggio degli edifici, l'Autorità ha la facoltà di imporre, alle suddette imprese o ai proprietari del cablaggio, obblighi di condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio "*se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile*", ossia nel caso in cui tale infrastruttura presenti le caratteristiche di un *bottleneck*.²⁰ L'imposizione di obblighi di condivisione di infrastrutture di rete essenziali risulta, pertanto, una condizione indispensabile per promuovere lo sviluppo della concorrenza nei mercati a valle dell'infrastruttura.

²⁰ Cfr. art. 12 Direttiva Quadro.

52. In particolare, con riferimento ai mercati dell'accesso alla rete fissa, in uno scenario di sviluppo delle reti di nuova generazione, potrebbe accadere che sia l'*incumbent* sia gli operatori alternativi decidano di investire simultaneamente in reti in fibra ottica al fine di competere tra loro, cercando di investire e perseguire vantaggi da "*first mover*". Al fine di promuovere una concorrenza effettiva e favorire la realizzazione di reti NGA è fondamentale dunque che le infrastrutture di rete che presentino caratteristiche di *bottleneck* siano rese accessibili a tutti gli operatori.

53. Con il presente provvedimento, l'Autorità intende dunque individuare gli elementi della rete di accesso in fibra ottica che presentano caratteristiche di *bottleneck* in relazione ai quali risulta necessario imporre obblighi simmetrici di condivisione di tali infrastrutture.

54. L'Autorità rileva preliminarmente che Telecom Italia detiene il controllo di infrastrutture di posa in rete di accesso capillarmente diffuse a livello nazionale a cui qualunque operatore, in virtù della regolamentazione vigente, può accedere a condizioni non discriminatorie per posare la propria fibra ottica.²¹ Tale regolamentazione elimina dunque gli ostacoli all'accesso all'infrastruttura di rete fissa nel tratto compreso tra la centrale ed il punto terminale della rete ottica secondaria,²² che pur configurandosi come *bottleneck* non costituisce più un limite ai fini della fornitura dei servizi di connettività a banda larga ai clienti finali da parte degli operatori alternativi.

55. Anche con riferimento all'accesso alle infrastrutture di posa di proprietà pubblica, non sembrano sussistere forti ostacoli allo sviluppo dell'offerta dei servizi di connettività a banda larga ai clienti finali. L'articolo 40 della legge n. 166/02 stabilisce, infatti, che i soggetti pubblici sono tenuti, nel caso di realizzazione di opere civili, a prevedere la predisposizione di cavedi e cavidotti di adeguate dimensioni atti alla posa di fibra ottica (anche con riferimento alle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale) e ad offrire l'accesso a questi sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente.

56. Alla luce di ciò, l'Autorità rileva come la disciplina normativa e regolamentare in vigore abbia rimosso gli ostacoli all'accesso a buona parte delle infrastrutture di rete fissa consentendo a qualsiasi operatore voglia realizzare una propria rete in fibra ottica per offrire servizi a banda larga e ultralarga al cliente finale di servirsi dei cavidotti o della fibra spenta di Telecom Italia (almeno fino alla fine della rete secondaria) nonché dei cavidotti pubblici.

57. Considerata dunque la generale accessibilità dell'infrastruttura situata a monte del pozzetto più prossimo all'edificio, l'Autorità intende focalizzarsi, nell'ambito di questo provvedimento, sull'accesso alle infrastrutture di rete più prossime al cliente finale, quali il segmento di terminazione e la tratta di adduzione, che sono o potranno essere

²¹ Cfr. Delibera n. 731/09/CONS e n. 1/12/CONS, attualmente in fase di revisione nell'ambito del procedimento di analisi di mercato avviato con delibera n. 390/12/CONS.

²² Si prende come riferimento la struttura di rete di Telecom Italia descritta nella delibera n. 1/12/CONS.

realizzate non solo da Telecom Italia ma anche dagli operatori alternativi. La porzione di rete ottica che qui rileva, comprendente dunque il segmento di terminazione e la tratta di adduzione, è illustrata schematicamente in **Figura 1**.




Figura 1. Schema della rete di accesso comprendente la tratta di adduzione ed il segmento di terminazione

58. Il segmento di terminazione in fibra può essere definito come il segmento di una rete NGA che collega la borchia localizzata all'interno dell'abitazione dell'utente finale al primo punto di distribuzione/concentrazione. Tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all'interno dell'edificio ed, eventualmente, il cablaggio orizzontale fino a un divisore ottico ubicato all'interno dell'edificio o in prossimità dello stesso, posizionato su suolo pubblico o su suolo privato. Per tratta di adduzione si intende la porzione di infrastruttura di posa che ospita i cavi di raccordo tra il primo pozzetto o cameretta della rete di accesso ubicato/a su suolo pubblico in prossimità dell'edificio ed il punto dove comincia il cablaggio verticale dell'edificio.

59. Come sopra richiamato, la presenza di *bottleneck* è legata all'impossibilità, da parte di imprese concorrenti, di duplicare l'*essential facility* a causa di ostacoli di natura tecnica, normativa e/o economica. L'Autorità ha dunque analizzato la presenza di tali condizioni al fine di decidere se imporre obblighi simmetrici di accesso alle summenzionate infrastrutture fisiche di rete.

60. Innanzitutto, l'Autorità rileva – anche sulla base dell'analisi dei contributi forniti dagli operatori in risposta alle richieste di informazioni acquisite nel corso del procedimento – che un operatore che intenda cablare un edificio deve affrontare una serie di difficoltà di carattere amministrativo. Si tratta principalmente di difficoltà legate all'ottenimento delle autorizzazioni condominiali necessarie per realizzare i lavori all'interno dell'edificio, derivanti dalla normativa di settore e, soprattutto, dalla reticenza dei proprietari e delle amministrazioni di condominio a concedere tali permessi. Sono state riscontrate, altresì, difficoltà concernenti la gestione dei rapporti

sia con i proprietari di immobili e le amministrazioni condominiali sia con le pubbliche amministrazioni e gli enti locali.

61. A tale riguardo, si fa presente che il legislatore ha adottato alcune misure volte a semplificare le procedure per l'accesso alle infrastrutture. In particolare, la Legge 18 giugno 2009, n. 69 stabilisce che le opere condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica rappresentano "innovazioni necessarie" ai sensi dell'articolo 1120 del codice civile e pertanto comportano la riduzione del *quorum* deliberativo necessario ai fini dell'autorizzazione dei lavori richiesti per il passaggio di cavi nelle parti comuni. Si evidenzia, altresì, il D.L. 112/08, come convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che introduce l'*iter* amministrativo semplificato e la facoltà dell'operatore di utilizzare, senza oneri, infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici per la posa della fibra. Tali interventi, secondo quanto affermato dagli operatori interpellati, non sembrano tuttavia essere sufficienti a risolvere le difficoltà connesse all'accesso agli edifici.

62. Anche dal punto di vista tecnico, gli operatori che intendono realizzare il cablaggio di un edificio si trovano ad affrontare una serie di ostacoli dovuti, in particolare, alla gestione, soprattutto negli edifici già esistenti, di spazi ridotti per la posa di nuovi cavi e la congestione delle canalizzazioni esistenti a causa della condivisione degli spazi con cavi dedicati ad altri servizi. Nel caso di edifici di nuova costruzione, invece, i problemi sopra evidenziati potrebbero essere evitati a monte attraverso la predisposizione, nel progetto dell'edificio, della cablatura dell'edificio e di un dimensionamento appropriato delle infrastrutture dedicate al cablaggio in conformità alla normativa nazionale. Si rammenta, a tale riguardo, il già citato articolo 40 della legge n. 166/02 che obbliga i soggetti pubblici che realizzino opere civili a prevedere la predisposizione di cavedi e cavidotti di adeguate dimensioni atti alla posa di fibra ottica anche con riferimento alle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale e ad offrire agli operatori l'accesso a queste infrastrutture fino al limite della capacità di contenimento e con modalità eque e non discriminatorie.²³

63. Per quanto concerne l'aspetto economico, la realizzazione del cablaggio, come anche la tratta di adduzione, richiede ingenti risorse che potrebbero rendere l'investimento difficilmente sostenibile soprattutto in aree con bassa densità abitativa e considerata altresì l'incertezza della domanda di servizi a banda ultralarga.²⁴

64. Considerate le difficoltà illustrate – evidenziate in gran parte dagli operatori nei contributi trasmessi in risposta alle richieste di informazioni dell'Autorità – la realizzazione del cablaggio degli edifici si rivela un'attività decisamente impegnativa.

²³ "Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari", art. 40, comma 1.

²⁴ I costi per la realizzazione della tratta di adduzione e del segmento terminale costituiscono una parte molto rilevante degli investimenti complessivi per realizzare l'intera catena impiantistica FTTH.

65. Alla luce di ciò, l’Autorità rileva che, in presenza di un edificio già cablato, gli operatori che intendano acquisire clienti attestati sulla rete dell’operatore che ha realizzato il cablaggio non troverebbero, comunque, per gli ostacoli sopra riscontrati, tecnicamente fattibile o comunque economicamente efficiente duplicare l’infrastruttura già esistente, ma piuttosto richiederebbero l’accesso all’infrastruttura già disponibile.²⁵ Si evidenzia inoltre che la soluzione più efficiente per il cablaggio delle infrastrutture e, in particolare, per la realizzazione della tratta verticale dell’edificio, sarebbe quella di ridurre al minimo gli interventi in modo che questo sia realizzato una sola volta da un solo operatore.

66. In tale circostanza, tuttavia gli operatori che intendono fornire servizi di connettività a banda larga ai clienti finali potrebbero dover affrontare il rischio di diniego da parte dell’operatore che detiene l’*essential facility* all’utilizzo delle proprie infrastrutture o alla concessione delle stesse a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. L’eventuale rifiuto di accesso alla rete da parte di chi per primo ha realizzato il cablaggio dell’edificio potrebbe derivare dalla sua posizione di operatore verticalmente integrato che attua comportamenti volti ad escludere la concorrenza a livello *retail*. In assenza di integrazione verticale, l’operatore potrebbe essere indotto ad offrire il servizio di accesso alla propria infrastruttura a condizioni non ragionevoli e discriminatorie al fine di realizzare margini di profitto eccessivi rispetto ai costi sostenuti. In entrambi i casi, gli operatori si troverebbero nell’impossibilità di acquisire un servizio all’ingrosso necessario per concorrere nel mercato al dettaglio dell’accesso a banda larga.

67. Il segmento di terminazione verrebbe in questo caso a configurarsi come una barriera strutturale per tutti gli operatori del mercato, incluso l’*incumbent*, nel momento in cui il primo soggetto che cabla potrebbe sfruttare i vantaggi del *first mover* per ostacolare l’accesso dei concorrenti all’infrastruttura realizzata.²⁶

68. In considerazione di quanto sopra, l’Autorità ritiene che il segmento di terminazione costituisca un collo di bottiglia per lo sviluppo di reti in fibra ottica ai fini della fornitura dei servizi di connettività a banda larga ai clienti finali.

²⁵ “Nell’ambito di una rete FTTH (fibra ottica fino all’abitazione – Fibre to the Home) la duplicazione del segmento di terminazione della rete in fibra sarà di norma costosa e inefficiente”, cfr. Raccomandazione NGA considerando 16.

²⁶ Il BEREC afferma che “ [...] on the basis that, typically, only one ‘optical in-house wiring’ could be rolled out, the terminating segment may represent a structural barrier for all competitors, incumbent included, insofar as there would be a risk that the (incumbent and/or the) first operator who reaches a building preempts this facility, thus preventing its competitors from having access to the end-users in that building. Moreover, several in-house wiring deployments may lead to significant annoyance to building’s inhabitants.

In connection with the above a competitive problem could arise in areas where the terminating segment has not yet been fully built. If the deploying operator has established a fibre network to the street level but the drop cable from the street to the customer’s property still needs to be built, the deploying operator could gain a first-mover advantage on the alternative operators. As the deploying operator decides when to install the drop cable, the deploying operator would – in these areas – always be the first operator to offer retail broadband products based on the access to the terminating segment. Thus, the only way alternative operators could acquire retail customers in these areas is to persuade them to switch from the deploying operator.” Cfr. Report on implementation of NGA recommendation p.32, cit.

69. Considerazioni analoghe valgono anche per l'accesso alla tratta di adduzione in merito alla quale occorre altresì rilevare che Telecom Italia non sembra disporre al momento, in tale segmento di rete, di cavidotti capillarmente diffusi a livello nazionale che gli operatori alternativi possono utilizzare per la posa della fibra. Infatti, secondo le informazioni fornite da Telecom Italia, "la tratta di adduzione in rame già presente negli edifici è, nella maggior parte dei casi, inutilizzabile per la rete in fibra, in quanto di norma consiste in un cavo direttamente interrato e quindi inutilizzabile per la posa dei cavi in fibra ottica. Ciò rende di fatto necessario realizzare una nuova infrastruttura (consistente in un insieme di minitubi che dall'ultimo pozzetto stradale arrivano all'interno dell'edificio), che comporta onerose opere di scavo, oltre che richieste di permessi."²⁷ Gli operatori potranno dunque ottenere, ai sensi della delibera n. 1/12/CONS, l'accesso ai cavidotti di adduzione di Telecom Italia solo in prossimità degli edifici in cui l'*incumbent* realizza queste nuove infrastrutture. Resta dunque la necessità di assicurare che, laddove Telecom Italia non abbia realizzato l'infrastruttura di adduzione, l'accesso all'edificio sia comunque assicurato da parte degli altri operatori che controllano il *bottleneck*.²⁸

D1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'individuazione delle infrastrutture che presentano caratteristiche di *bottleneck*?

6. Obblighi simmetrici

70. Alla luce delle considerazioni effettuate, l'Autorità ritiene opportuno imporre obblighi simmetrici di accesso al segmento di terminazione in fibra ed alle infrastrutture civili costituenti la tratta di adduzione ritenendo che tali infrastrutture fisiche di rete presentano caratteristiche di *bottleneck* in quanto la loro duplicazione risulta economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Né risulterebbero praticabili interventi correttivi di genere diverso dalla imposizione di obblighi di condivisione in considerazione della specifica situazione infrastrutturale che caratterizza il sistema italiano.

71. In tali circostanze, infatti, l'assenza di obblighi simmetrici di accesso ai *bottleneck* determinerebbe la creazione di nuovi monopoli nell'offerta dei servizi di accesso alla rete in fibra ai clienti finali a vantaggio degli operatori che detengono l'infrastruttura essenziale. Ne risulterebbero distorsioni della concorrenza tali da disincentivare gli investimenti in architetture FTTH e, di conseguenza, limitare il diritto di scelta dei fornitori del servizio di accesso da parte dei consumatori e delle imprese.

72. In particolare, l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso al segmento di terminazione in fibra ed alla tratta di adduzione in capo a tutti i soggetti che controllano tali infrastrutture incentiverebbe gli investimenti in reti FTTH in quanto ridurrebbe i

²⁷ Documento di risposta di Telecom Italia alla richiesta di informazioni del 24 aprile 2012.

²⁸ Si fa presente comunque che TI offre servizi di accesso alla tratta di adduzione in presenza di infrastrutture equipaggiate con minitubi (che costituiscono collegamento tra un ambito pubblico ed un ambito privato) anche in aree non NGAN FTTH.

costi – e il rischio di investimento – connessi alla realizzazione di tali infrastrutture di rete.

73. Gli obblighi simmetrici garantirebbero, inoltre, che coloro che detengono il controllo dell'infrastruttura essenziale non pongano in essere condotte (rifiuto di fornire l'accesso o fornirlo a condizioni non ragionevoli e/o discriminatorie) che impediscano lo sviluppo della concorrenza nel mercato a valle della fornitura dei servizi di connettività a banda larga agli utenti finali assicurando, in tal modo, il diritto del cliente finale di scegliere e di cambiare l'operatore.

74. L'imposizione di obblighi simmetrici sui predetti elementi di rete è, peraltro, in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea nello *staff working document* che accompagna la Raccomandazione NGA. Come già evidenziato in precedenza, la Commissione afferma che al fine di favorire la realizzazione di reti NGA è fondamentale che tutte le infrastrutture di rete che presentino caratteristiche di *bottleneck* siano accessibili a tutti gli operatori. In tale contesto, l'imposizione di obblighi di condivisione del segmento terminale (che include il cablaggio) potrebbe essere considerata la migliore risposta del regolatore al fine di porre rimedio ad un *bottleneck* di rete persistente con forti caratteristiche di monopolio.²⁹ Chiaramente gli obblighi simmetrici devono essere intesi come complementari – e non sostitutivi – della regolamentazione asimmetrica imposta sulla base della sussistenza di un significativo potere di mercato.

D2. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'opportunità di imporre obblighi simmetrici che garantiscano la condivisione delle infrastrutture di rete individuate come *bottleneck*? Si ritiene possano sussistere soluzioni alternative che comunque garantiscano che l'esistenza dei predetti *bottleneck* di rete non crei effetti distorsivi della concorrenza?

6.1. Destinatari degli obblighi

75. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della Direttiva Quadro nonché dall'articolo 89, comma 1, del Codice, gli obblighi di accesso simmetrici sono destinati alle *imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica* ed hanno ad oggetto la condivisione di “*strutture o proprietà [...] ivi compresi tra l'altro edifici o accesso agli edifici, cablaggio degli edifici [...]*”. Accanto ai predetti soggetti, vale a dire gli operatori di comunicazione elettronica, destinatari del generale obbligo di condivisione di “*strutture o proprietà*”, il predetto articolo 12, al successivo comma 3, (recepito a livello nazionale nel comma 5-*bis* dell'art. 89 del Codice), contempla, solo per la condivisione dell'infrastruttura di cablaggio, anche un diverso soggetto destinatario dell'obbligo: il “*proprietario di tale cablaggio*”.

76. L'estensione dell'ambito di applicazione degli obblighi simmetrici di accesso al segmento di terminazione a soggetti diversi dagli operatori di comunicazione elettronica

²⁹ Cfr. *Commission staff working document* p. 20 e 28, cit.

appare fondarsi sulla necessità di eliminare qualsiasi ostacolo all'accesso all'utente finale e di rendere, dunque, l'infrastruttura di cablaggio interna agli edifici sempre accessibile, a prescindere dall'identità del soggetto che controlli effettivamente tale infrastruttura.

77. Ne consegue che gli obblighi simmetrici, come delineati nel presente provvedimento, sono rivolti agli operatori di comunicazione che controllano le infrastrutture di rete identificate come *bottleneck*, ossia la tratta di adduzione (che consente l'accesso all'edificio) ed il segmento di terminazione (ossia il cablaggio interno all'edificio o fino al primo punto di concentrazione se quest'ultimo è situato al di fuori dell'edificio). Con riferimento al segmento di terminazione, gli obblighi si rivolgono altresì ai soggetti proprietari del cablaggio che non siano operatori di comunicazione elettronica.

78. A tale riguardo l'Autorità ritiene ragionevole assumere che il legislatore (comunitario e nazionale), nel richiamare anche il "*proprietario del cablaggio*" quale possibile destinatario dell'obbligo di condivisione dell'infrastruttura, abbia inteso concretamente riferirsi all'impresa che, dopo avere realizzato il cablaggio, ne mantenga anche il controllo; solo quest'ultima, infatti, potrà efficacemente intervenire sull'impianto cablato al fine di assicurarne la condivisione in favore di tutti gli operatori di comunicazione elettronica interessati alla fornitura di servizi a banda larga ai clienti finali.³⁰ Qualunque sia l'impresa, di comunicazioni o non, che controlla l'accesso al cliente finale, la stessa possibilità di gestire il cablaggio la rende passibile dell'obbligo di condivisione e degli altri obblighi delineati nel presente provvedimento. Ciò che rileva dunque ai fini dell'individuazione del destinatario degli obblighi di condivisione non è la proprietà del cablaggio in quanto tale, quanto piuttosto la gestione ed il controllo esercitati sulla medesima.

79. Per semplicità, il destinatario degli obblighi di accesso al segmento di terminazione delineati nel presente provvedimento sarà denominato nel seguito "operatore di immobile". L'"operatore di immobile" è quindi inteso come il soggetto (anche diverso da un operatore di comunicazione) che ha posato la fibra all'interno dell'edificio e che dunque ha il controllo del segmento di terminazione della rete di accesso. L'operatore di immobile è il responsabile unico della realizzazione e della gestione del cablaggio di edificio, ed in quanto tale deve rendere tale cablaggio accessibile da parte di una pluralità di operatori.

80. Gli obblighi di accesso simmetrici alla tratta di adduzione (non interessando il "cablaggio" ma unicamente l'accesso ai cavidotti) potranno invece rivolgersi unicamente agli operatori di comunicazione.

³⁰ Siffatta interpretazione appare in linea con quanto affermato nella Raccomandazione NGA ove la Commissione ammette che "*gli Stati membri, in conformità all'articolo 12 della direttiva citata, possono anche imporre alle imprese che gestiscono una rete di comunicazione elettronica gli obblighi di condivisione delle infrastrutture che risultino adeguati per evitare strozzature nelle infrastrutture di ingegneria civile e nei segmenti terminali*" considerando n. 4 (enfasi aggiunta).

D3. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito ai destinatari degli obblighi?

6.2. Obblighi di accesso alla rete

81. Al fine di eliminare le barriere strutturali all’accesso rappresentate, nelle reti FTTH, dal segmento di terminazione in fibra e dalla tratta di adduzione, l’Autorità ritiene opportuno imporre a tutti i soggetti che detengono il controllo di tali infrastrutture un obbligo di fornire accesso alle stesse.

82. In considerazione del fatto che il mercato è ancora in uno stadio iniziale di sviluppo per quanto concerne la realizzazione delle tratte terminali delle reti in fibra ottica, si ritiene ragionevole che gli effetti del suddetto obbligo di accesso decorrano a partire dal 1° gennaio 2014. In tal modo gli operatori alternativi potranno disporre di un tempo ragionevole per organizzare quanto necessario ad offrire ai terzi interessati l’accesso alle proprie infrastrutture nei termini di seguito descritti.

Accesso al segmento di terminazione

83. L’Autorità ritiene necessario, in particolare, l’operatore di immobile sia tenuto – analogamente a quanto previsto per Telecom Italia nella delibera n. 1/12/CONS – a fornire accesso al proprio segmento di terminazione in fibra. A tal fine, l’operatore di immobile dovrebbe installare un idoneo ripartitore ottico nel punto di terminazione di edificio (PTE) che rappresenta il punto di distribuzione/concentrazione da cui ha origine il segmento di terminazione (di seguito anche “punto di concentrazione”).

84. In maggiore dettaglio, il servizio di accesso al segmento di terminazione consiste nella fornitura di una tratta in fibra ottica continua e dedicata per ciascuna unità immobiliare che origina dal punto di concentrazione e termina nella borchia ottica di utente.³¹ A tal fine l’operatore di immobile dovrà mettere a disposizione dei terzi l’accesso al ripartitore posizionato nel PTE che sarà comunque gestito e sottoposto ad attività di manutenzione da parte dell’operatore di immobile stesso. La durata del contratto di accesso tra l’operatore di immobile e l’operatore richiedente l’accesso è determinata sulla base della durata effettiva del contratto tra l’operatore acquirente il servizio di accesso ed il cliente finale.

85. Per quanto concerne l’ubicazione del punto di concentrazione, l’Autorità – pur non imponendo vincoli specifici che potrebbero risultare non proporzionati, soprattutto tenuto conto della circostanza che le reti in fibra sono in una fase iniziale di sviluppo – considera opportuno fornire alcune indicazioni in merito.

86. L’Autorità ritiene opportuno che il punto di concentrazione non sia ubicato in un luogo eccessivamente distante rispetto all’edificio in quanto il raggiungimento di tale punto potrebbe comportare per l’operatore richiedente il servizio di accesso l’onere di acquistare un tratto di fibra ottica che potrebbe rivelarsi non necessario nel caso in cui,

³¹ Il servizio include anche le attività di manutenzione.

ad esempio, disponesse già di proprie infrastrutture nelle tratte a monte. Si ritiene ragionevole che il punto di concentrazione possa essere ubicato all'interno dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze (ossia appena all'esterno del palazzo oppure in un pozzetto o cameretta vicino al palazzo), in accordo a criteri tecnico-economici di efficienza valutati caso per caso dall'operatore di immobile.

87. Il punto di concentrazione dovrebbe essere comunque ubicato in un luogo facilmente accessibile agli operatori terzi³² e tale da consentire un accesso neutrale rispetto alle diverse possibili scelte architetture degli operatori, ossia tale da consentire l'accesso indipendentemente dalla topologia di rete adottata (punto-multipunto oppure punto-punto).³³

88. Le considerazioni suesposte tengono conto della circostanza che verosimilmente gli investimenti in reti FTTH interesseranno nell'immediato futuro le aree più densamente popolate e quindi l'ubicazione del punto di concentrazione in prossimità dell'edificio consentirebbe di raggiungere un numero di utenze sufficiente a sfruttare efficacemente le economie di scala.³⁴ L'Autorità in ogni caso monitorerà gli sviluppi delle reti FTTH anche nelle aree scarsamente popolate e, nel caso lo riterrà opportuno, darà indicazioni più precise in merito all'ubicazione del punto di concentrazione in tali aree.³⁵

89. Si ritiene inoltre opportuno che il punto di concentrazione sia dotato di connettori standard delle fibre ottiche, al fine di garantire la permuta delle stesse, e quindi il passaggio dei clienti, in maniera agevole tra gli operatori acquirenti il servizio.

Accesso alla tratta di adduzione

90. Qualora il punto di concentrazione sia posizionato all'interno dell'edificio, o comunque all'interno della proprietà privata, al fine di accedere all'utente finale

³² Per garantire l'accessibilità ad operatori terzi bisognerebbe, ad esempio, evitare l'ubicazione del punto di concentrazione all'interno di pozzetti o manufatti che potrebbero rendere poco agevole l'accesso.

³³ In caso di rete in topologia punto-multipunto, il ripartitore potrà essere installato in corrispondenza o a valle dell'ultimo *splitter*.

³⁴ “*Nell'ambito di una rete FTTH (fibra ottica fino all'abitazione – Fibre to the Home) la duplicazione del segmento di terminazione della rete in fibra sarà di norma costosa e inefficiente. Per consentire una concorrenza sostenibile a livello di infrastrutture è pertanto necessario fornire l'accesso al segmento di terminazione dell'infrastruttura in fibra installata dall'operatore SMP. Per garantire un ingresso sul mercato efficiente è importante che l'accesso sia fornito a un livello della rete dell'operatore SMP tale da permettere ai nuovi operatori di conseguire la dimensione minima di efficienza a sostegno di una concorrenza effettiva e sostenibile. Interfacce specifiche potrebbero essere necessarie per assicurare un accesso efficiente.*” Raccomandazione NGA, considerando n.16.

³⁵ Si fa presente l'avvio del Programma Strategico Agenda Digitale Italiana da parte del Governo Italiano che dovrebbe condurre alla realizzazione di reti di nuova generazione nelle aree più scarsamente popolate del Paese ed in tal modo evitare, per i servizi che richiedono connessioni a banda ultra larga, il *digital divide* tra aree a minore densità demografica e più disagiate d'Italia e le aree urbane che hanno a disposizione almeno due infrastrutture in concorrenza tra loro. Il Progetto, approvato il 18 dicembre 2012 dalla Commissione Europea e dunque considerato compatibile con la normativa in materia di aiuti di stato, interessa infatti le c.d. nelle “aree bianche NGA” ai sensi degli “Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”.

l'operatore richiedente il servizio di accesso al segmento di terminazione necessita altresì dell'accesso alla tratta di adduzione che, come specificato nei paragrafi precedenti, presenta caratteristiche di *bottleneck*.

91. L'Autorità ritiene pertanto che tutti gli operatori siano tenuti a fornire accesso alle proprie infrastrutture di posa nella tratta di adduzione nonché ai pozzetti per le operazioni di esercizio e manovra delle fibre.³⁶ In particolare, il servizio consiste nella fornitura di un minitubo, all'interno della tratta di adduzione, che gli operatori possono utilizzare per posare un proprio cavo ottico che si estenderebbe quindi tra il primo pozzetto o cameretta (ubicato su suolo pubblico) in prossimità dell'edificio fino agli impianti posizionati all'interno dell'edificio (o comunque nella proprietà privata).³⁷

92. L'operatore che possiede la tratta di adduzione, potrebbe anche offrire, in alternativa all'accesso all'infrastruttura di posa, un servizio di accesso ad un tratto continuo di fibra spenta che origina dal primo pozzetto o cameretta della rete di accesso in prossimità dell'edificio (su suolo pubblico) e termina in corrispondenza del punto di inizio del cablaggio verticale dell'edificio. In tal caso, gli operatori sarebbero anche tenuti ad offrire, su richiesta dell'operatore acquirente il servizio, fibre preconnettorizzate direttamente utilizzabili per il cablaggio.

D4. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli obblighi di accesso alla rete?
--

6.3. Obblighi di trasparenza e non discriminazione

93. L'Autorità ritiene necessario che il soggetto destinatario dell'obbligo di accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione offra tale accesso a condizioni trasparenti e non discriminatorie. L'imposizione del solo obbligo di accesso, non accompagnato da opportuni vincoli di trasparenza e non discriminazione, non sarebbe infatti sufficiente ad evitare le distorsioni competitive che potrebbero derivare dalla presenza dei predetti *bottleneck* di rete.

94. In particolare, gli obblighi di trasparenza, in seguito delineati, sono volti innanzitutto ad assicurare un accesso effettivo all'infrastruttura avente natura di *bottleneck* evitando che l'operatore che ne detiene il controllo ostacoli lo sviluppo della concorrenza a livello *retail*, trattenendo per sé le informazioni relative alle proprie infrastrutture ed alle condizioni di accesso (tecniche ed economiche) alle stesse. Le condizioni di trasparenza dettagliate al punto successivo sono quindi necessarie affinché l'accesso al *bottleneck* avvenga in maniera non discriminatoria garantendo a tutti la possibilità di venire a

³⁶ Il servizio include anche le attività di manutenzione.

³⁷ Ad esempio, come suggerito dalle "Linee Guida per la transizione verso le reti NGA" proposte nell'ambito del Comitato NGN Italia, nelle zone dove è possibile una concorrenza infrastrutturale "[...] la soluzione ritenuta preferibile per l'apertura della tratta di adduzione all'edificio prevede un'unica conduttura, ad esempio corredata da quattro sottotubi uguali, più un ulteriore sottotubo con finalità di manovra a disposizione di tutti gli operatori."

conoscenza delle infrastrutture realizzate e delle condizioni di offerta praticate, ai fini di programmare la propria strategia commerciale relativamente all'immobile cablato.

95. A tal fine, si ritiene opportuno innanzitutto che ciascun operatore di immobile pubblici sul proprio sito *web* e comunichi all'Autorità, entro due mesi dall'adozione della presente delibera, un'offerta di accesso alle proprie infrastrutture di rete valida per l'anno 2014. Per ciascuno degli anni successivi, l'offerta dovrebbe essere pubblicata entro il 31 luglio di ogni anno. Nel caso l'Autorità nei successivi trenta giorni non abbia rilevato difformità rispetto alla regolamentazione vigente, l'offerta si intende approvata. Eventuali variazioni delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi dovranno essere comunicate all'Autorità e pubblicate nelle medesime modalità di cui sopra. Le variazioni si applicheranno decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione sul sito dell'operatore, per consentire ai terzi l'eventuale adeguamento dei propri prezzi nei mercati a valle.

96. Se l'operatore di immobile è verticalmente integrato, al fine di garantire a tutti gli operatori la possibilità di concorrere con lo stesso nell'offerta di servizi al dettaglio, si ritiene necessario che il predetto operatore di immobile non possa offrire servizi al dettaglio se non dopo che siano decorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione dell'offerta dei corrispondenti servizi all'ingrosso. Difatti l'operatore di immobile verticalmente integrato che ha realizzato il cablaggio, in assenza di obblighi di informazione, potrebbe essere per alcuni mesi il primo ed il solo operatore a potere offrire servizi a banda ultra-larga alla clientela finale riducendo in tal modo la concorrenza potenziale nei mesi e negli anni successivi. L'imposizione di un obbligo quale quello sopra menzionato impedirà dunque all'operatore di immobile di trarre un indebito vantaggio dalla propria posizione di operatore verticalmente integrato per commercializzare i propri servizi al dettaglio prima che i terzi siano messi nella condizione di poterlo fare. Il termine di sessanta giorni è ritenuto ragionevole e proporzionato considerata l'esigenza di favorire la rapida diffusione dei servizi a banda larga; la scelta di tale termine è inoltre coerente con quanto disposto dalla delibera n. 1/12/CONS circa la possibilità di Telecom Italia di commercializzare servizi *retail* di accesso a banda larga su fibra solo decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della propria Offerta di Riferimento dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su fibra.

97. L'offerta di accesso deve contenere le condizioni per: *i*) l'accesso alla tratta di adduzione, *ii*) l'accesso al segmento di terminazione e *iii*) l'accesso alle risorse accessorie. L'offerta dovrà specificare le caratteristiche tecniche, le tariffe e le modalità di fornitura e di ripristino garantite da adeguati SLA e penali. In particolare, l'offerta deve contenere il dettaglio dei processi e tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi forniti e degli standard di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

98. Inoltre, sempre al fine di consentire agli operatori terzi di potere competere nel mercato al dettaglio di servizi di connettività a banda larga, questi ultimi dovrebbero essere messi a conoscenza delle infrastrutture esistenti relative al cablaggio degli edifici ed alla tratta di adduzione in tempo utile per poterne richiedere l'accesso. A tal fine,

l'operatore che controlla l'infrastruttura, entro un mese dall'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'infrastruttura, dovrebbe pubblicare sul proprio sito *web* e comunicare all'Autorità informazioni circa gli indirizzi degli edifici interessati, il numero di edifici da cablare, un riferimento da potere contattare per richiedere i servizi di accesso. In aggiunta, l'operatore di immobile dovrà comunicare ai soggetti terzi (sempre attraverso il proprio sito *web*) ed all'Autorità tutte le informazioni che consentano a questi ultimi l'accesso al punto di concentrazione e, in particolare, l'ubicazione di tale punto, le caratteristiche tecniche degli apparati installati nel punto di concentrazione ed i processi da implementare per connettere le linee degli operatori.

99. In particolare, si ritiene ragionevole che l'operatore comunichi all'Autorità ed ai terzi interessati almeno le seguenti informazioni:

- a) l'indirizzo degli edifici cablati in fibra ottica;
- b) le coordinate geografiche del punto di accesso al PTE e/o alla tratta di adduzione e numero di unità immobiliari collegate;
- c) le caratteristiche tecniche più rilevanti delle infrastrutture di accesso, incluso la dimensione dei tubi, la disponibilità di spazio presente negli stessi e le tipologie di fibra e connettori utilizzati in ogni sezione considerata;
- d) le procedure e condizioni per l'accesso e l'uso di ciascuna infrastruttura;
- e) l'annuncio della costruzione di nuove infrastrutture.

Gli operatori aggiornano permanentemente le suddette informazioni e forniscono all'Autorità, su richiesta, tutti i chiarimenti e gli elementi necessari allo svolgimento dei propri compiti.

100. Gli operatori dovranno mettere a disposizione dell'Autorità e dei terzi, attraverso il proprio sito *web*, le sopra menzionate informazioni entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e aggiornarle entro cinque giorni lavorativi dalla variazione della disponibilità delle risorse coinvolte.

101. L'Autorità intende pubblicare sul proprio sito *web* la lista degli operatori che possiedono e gestiscono il segmento di terminazione e la tratta di adduzione al fine di consentire ai terzi interessati di individuare tutti i soggetti attivi sul mercato e recarsi sul loro sito *web* per apprendere le informazioni di dettaglio sulle infrastrutture di rete installate di cui si intenda richiedere la condivisione.

102. In aggiunta, sempre al fine di consentire ai terzi di poter programmare la propria strategia commerciale relativamente agli immobili cablati, sarebbe auspicabile che l'operatore pubblichi sul proprio sito *web* e comunichi all'Autorità, i propri piani relativi al cablaggio degli edifici e/o alla costruzione di tratte di adduzione. Telecom Italia è comunque tenuta a fornire tali informazioni nell'ambito dei propri Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso Pluriennali che vengono comunicati ai sensi della regolamentazione vigente (art. 44 della delibera n.731/09/CONS).

103. Infine, sempre allo scopo di garantire un accesso effettivo alle infrastrutture di rete che presentano caratteristiche di *bottleneck*, l’Autorità ritiene necessario che i soggetti destinatari dell’obbligo di accesso siano soggetti altresì all’obbligo di non discriminazione e che pertanto praticino condizioni equivalenti per servizi equivalenti, con specifico riferimento all’offerta dei servizi di accesso al proprio segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione.

104. L’imposizione dei sopra descritti vincoli di trasparenza e non discriminazione – strumentale e necessaria al fine di assicurare un effettivo accesso alle infrastrutture di rete individuate come *bottleneck* – si pone in linea con i principi e gli obiettivi generali che devono sottendere all’attività di regolamentazione dell’Autorità ai sensi dell’ordinamento giuridico nazionale e comunitario. In particolare si evidenzia che l’articolo 4 del Codice stabilisce che gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica “*sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità*” (comma 2). Tale norma precisa che la disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta, tra l’altro, “*a promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a banda larga e la loro diffusione sul territorio nazionale [...]*” nonché a “*garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a banda larga, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori*”. L’articolo 13 del Codice invita l’Autorità a garantire che “*in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica*” ed a promuovere “*investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate [...]*” (comma 6-bis, lett. b e d).

D5. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito agli obblighi di trasparenza e non discriminazione?
--

6.4. Obblighi concernenti i prezzi

105. Al fine di prevenire pratiche discriminatorie o escludenti nella fissazione dei prezzi da parte dei soggetti che controllano i *bottleneck* di rete individuati, l’Autorità ritiene necessario imporre altresì dei vincoli concernenti i prezzi dei servizi di accesso a tali infrastrutture di rete.

106. Anche l’imposizione di vincoli relativi ai prezzi – analogamente a quelli di trasparenza e non discriminazione – si presenta pertanto strumentale e necessaria al fine di assicurare un effettivo accesso alle infrastrutture di rete individuate come *bottleneck* e si pone in linea con i principi e gli obiettivi generali dell’attività di regolamentazione dell’Autorità ai sensi dell’ordinamento giuridico nazionale e comunitario indicati nel paragrafo precedente.

107. In particolare, in merito alla definizione dei prezzi dei servizi di accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione, l’Autorità, al fine di incentivare gli

investimenti in reti in fibra e nell'intento di imporre – alla luce del principio di proporzionalità – le misure regolamentari meno gravose possibili, ritiene ragionevole che gli operatori che controllano le suddette infrastrutture debbano applicare prezzi equi e ragionevoli, oltre che non discriminatori, ad eccezione di Telecom Italia che rimane invece soggetta a quanto previsto dalla delibera n. 1/12/CONS.

108. L'applicazione di prezzi equi e ragionevoli potrà garantire infatti una flessibilità che – anche in considerazione dei vincoli competitivi che derivano dai servizi offerti da Telecom Italia per l'accesso al segmento terminale in rame – appare necessaria ad incentivare lo sviluppo delle reti in fibra.

109. Telecom Italia, in qualità di operatore SMP verticalmente integrato, conformemente alla Raccomandazione NGA ed alla delibera n. 1/12/CONS, applicherà i prezzi orientati ai costi che saranno definiti dal modello BU-LRIC nell'ambito del procedimento di analisi di mercato di cui alla delibera n. 390/12/CONS.

110. Per quanto concerne l'equità e la ragionevolezza dei prezzi dei servizi offerti degli operatori diversi da Telecom Italia, l'Autorità effettuerà le proprie valutazioni considerando i vincoli competitivi e i costi sostenuti facendo riferimento ad una serie di criteri tra cui il costo del capitale, il premio per il rischio, le economie di scala ed il grado di integrazione verticale dell'operatore di immobile. Con riferimento a quest'ultimo, si ritiene che, laddove l'operatore alternativo sia verticalmente integrato, i prezzi applicabili a Telecom Italia che scaturiranno dall'applicazione del modello BU-LRIC di cui al paragrafo precedente potranno fornire un ragionevole riferimento per la definizione delle tariffe dei servizi di accesso offerti dallo stesso operatore alternativo. Maggiore flessibilità dovrebbe invece essere garantita agli operatori alternativi che non sono verticalmente integrati e che seguono un modello di business *wholesale only* o *passive only*.

111. Le tariffe dei servizi di accesso al segmento di terminazione offerti dall'operatore di immobile sono corrisposte – analogamente a quanto previsto dalla delibera n. 1/12/CONS per Telecom Italia – in modalità di canone mensile e contributo di attivazione. Le tariffe dei servizi di accesso alla tratta di adduzione sono invece corrisposte in termini di un contributo *una tantum* ed un corrispettivo derivante da un contratto IRU pluriennale.

D6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli obblighi concernenti i prezzi?
--

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) “segmento di terminazione”: il segmento di una rete NGA che collega la borchia localizzata all'interno dell'abitazione dell'utente finale al primo punto di distribuzione/concentrazione; tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all'interno dell'edificio, ed eventualmente il cablaggio orizzontale fino a un divisore ottico ubicato nel seminterrato dell'edificio o in un pozzetto in prossimità dello stesso, posizionato all'interno o all'esterno della proprietà privata;
- b) “tratta di adduzione”: porzione di infrastruttura di posa (costituita da pozzetti e cunicoli) che ospita i cavi di raccordo tra il primo pozzetto o cameretta della rete di accesso ubicato/a su suolo pubblico in prossimità dell'edificio ed il punto dove comincia il cablaggio verticale dell'edificio.
- c) “borchia ottica di utente”: punto di terminazione della fibra ottica all'interno dell'unità immobiliare.
- d) “punto di terminazione di edificio” (PTE): il punto di distribuzione/concentrazione generalmente posto alla base dell'edificio, o appena al di fuori dello stesso, da cui inizia il segmento di terminazione. Nel punto di terminazione di edificio confluiscono le fibre ottiche provenienti dalla tratta di rete ottica a monte e avvengono le operazioni di permuta necessarie a consentire a tutti gli operatori di raggiungere con la propria rete il cliente finale.

Art. 2

Obblighi di accesso

1. Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica titolari dei diritti di cui al comma 1 del predetto articolo o il proprietario del cablaggio sono soggetti all'obbligo di fornire accesso al proprio segmento di terminazione in fibra ottica. Tali soggetti sono pertanto tenuti a fornire agli operatori richiedenti una tratta in fibra ottica continua e dedicata per ciascuna unità immobiliare che origina dal punto di concentrazione e termina nella borchia ottica di utente.
2. Nella fornitura del servizio di accesso al segmento di terminazione, i soggetti di cui al comma 1 installano un idoneo ripartitore nel punto di terminazione di edificio (PTE).
3. Le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica titolari dei diritti di cui al comma 1 dell'articolo 89 sono altresì soggette all'obbligo di fornire accesso alle infrastrutture di posa nella tratta di adduzione, offrendo un minitubo che gli operatori utilizzano per posare un proprio cavo ottico che si estende quindi tra il

primo pozzetto o cameretta (ubicato sul suolo pubblico) in prossimità dell'edificio fino agli impianti posizionati all'interno dell'edificio (o comunque nella proprietà privata).

4. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

Art. 3

Obblighi di trasparenza e non discriminazione

1. I soggetti destinatari degli obblighi di cui all'articolo precedente sono tenuti a fornire accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione a condizioni trasparenti e non discriminatorie.
2. Tali soggetti devono pubblicare sul proprio sito *web* e comunicare all'Autorità, entro due mesi dall'adozione della presente delibera, un'offerta di accesso alle proprie infrastrutture di rete valida per l'anno 2014. Per ciascuno degli anni successivi, l'offerta deve essere pubblicata entro il 31 luglio di ogni anno. Nel caso l'Autorità, nei successivi trenta giorni, non rilevi difformità rispetto alla regolamentazione vigente l'offerta si intende approvata. Eventuali variazioni delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi dovranno essere comunicate all'Autorità e pubblicate nelle medesime modalità di cui sopra. Le variazioni si applicheranno decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione sul sito dell'operatore.
3. Gli operatori verticalmente integrati, al fine di garantire ai terzi la possibilità di concorrere con loro nell'offerta di servizi al dettaglio, non offrono servizi al dettaglio se non dopo che siano decorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
4. L'offerta di accesso deve contenere le condizioni per: *i*) l'accesso alla tratta di adduzione, *ii*) l'accesso al segmento di terminazione e *iii*) l'accesso alle risorse accessorie. L'offerta deve specificare le caratteristiche tecniche, le tariffe e le modalità di fornitura e di ripristino garantite da adeguati SLA e penali. In particolare, l'offerta deve contenere il dettaglio dei processi e tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi forniti e degli standard di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali.
5. I soggetti di cui al comma 1, entro un mese dall'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'infrastruttura, pubblicano sul proprio sito *web* e comunicano all'Autorità informazioni circa gli indirizzi degli edifici interessati, il numero di edifici da cablare, il riferimento da poter contattare per richiedere i servizi di accesso. In aggiunta, tali soggetti comunicano ai terzi (sempre attraverso il proprio sito *web*) ed all'Autorità tutte le informazioni che consentano a questi ultimi l'accesso al punto di concentrazione e, in particolare, l'ubicazione di tale punto, le caratteristiche tecniche degli apparati installati nel punto di concentrazione ed i processi da implementare per connettere le linee degli operatori.

6. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all’Autorità ed ai terzi interessati almeno le seguenti informazioni:
 - a) l’ indirizzo degli edifici cablati in fibra ottica;
 - b) le coordinate geografiche del punto di accesso al PTE e/o alla tratta di adduzione ed il numero di unità immobiliari collegate;
 - c) le caratteristiche tecniche più rilevanti delle infrastrutture di accesso, incluso la dimensione dei tubi, la disponibilità di spazio presente negli stessi e le tipologie di fibra e connettori utilizzati in ogni sezione considerata;
 - d) le procedure e condizioni per l’accesso e l’uso di ciascuna infrastruttura;
 - e) l’annuncio della costruzione di nuove infrastrutture.
7. I soggetti di cui al comma 1 aggiornano permanentemente le suddette informazioni e forniscono all’Autorità, su richiesta, tutti i chiarimenti e gli elementi necessari allo svolgimento dei propri compiti.
8. I soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione dell’Autorità e dei terzi, attraverso il proprio sito *web*, le sopra menzionate informazioni entro due mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento e le aggiornano entro cinque giorni lavorativi dalla variazione della disponibilità delle risorse coinvolte.
9. I soggetti di cui al comma 1 praticano condizioni di natura economica e tecnica equivalenti per servizi equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e forniscono a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate o controllanti.

Art. 4

Obblighi concernenti i prezzi

1. I soggetti destinatari degli obblighi di cui all’articolo 2 applicano nella fornitura dei servizi di accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione prezzi equi e ragionevoli, ad eccezione di Telecom Italia che rimane invece soggetta ai prezzi orientati al costo che saranno definiti dal modello BU-LRIC nell’ambito del procedimento di analisi di mercato di cui alla delibera n. 390/12/CONS.
2. Le tariffe dei servizi di accesso al segmento di terminazione sono corrisposte in modalità di canone mensile e contributo di attivazione. Le tariffe dei servizi di accesso alla tratta di adduzione sono invece corrisposte in termini di un contributo *una tantum* ed un corrispettivo derivante da un contratto IRU pluriennale.

Art. 5

Disposizioni finali

1. L'Autorità pubblicherà sul proprio sito *web* una lista dei soggetti che possiedono e gestiscono il segmento di terminazione e la tratta di adduzione al fine di consentire ai terzi interessati di individuare tutti i soggetti attivi sul mercato e recarsi sul loro sito *web* per apprendere le informazioni di dettaglio sulle infrastrutture di rete installate di cui si intenda richiedere la condivisione.
2. Le previsioni di questo provvedimento si applicano all'operatore Telecom Italia solo nella misura in cui integrano le disposizioni contenute nella delibera n. 1/12/CONS che rimangono valide ed efficaci e che saranno riviste nell'ambito dell'analisi di mercato di cui alla delibera n. 390/12/CONS.